



Regolamento sussidi universitari, per attività sportive o culturali extrascolastiche

MUTUA CREDITO COOPERATIVO

MARZO 2024
REVISIONE 5

Regolamento sussidi universitari, per attività sportive o culturali extrascolastiche

STRAORDINARI 01.04.2024 – 31.12.2024

ART. 1 Sussidi Universitario – nozione generale

Sono istituiti i sussidi per l'iscrizione all'Università, rivolti a Soci di età compresa tra i 18 e i 30 anni compiuti. Tali Sussidi si devono intendere come erogazione una tantum, secondo i massimali specificamente indicati per ciascuna tipologia.

Sussidi universitari	
Denominazione	Contributo di Euro
Primo anno di laurea triennale	€ 100,00
Primo anno di laurea specialistica	€ 100,00
Master universitario di 1° o 2° livello	€ 100,00

Per Master Universitario si intende un corso di studi gestito dall'Università pubblica o privata (purché riconosciute), che l'allievo può intraprendere solo a laurea conseguita. A seconda che la laurea conseguita sia triennale o specialistica, si distinguono i Master di primo livello da quelli di secondo livello.

Il sussidio per iscrizione a Master universitario di 1° o 2° livello ha natura straordinaria ed è valido dal 01.05.2024 al 31.12.2024.

ART. 2 Sussidio Universitario

I sussidi per l'iscrizione all'Università saranno erogati stanti i requisiti che seguono:

- presentazione di un documento di iscrizione all'Università o **al Master**.
È fatta salva la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di chiedere documentazione integrativa e informazioni supplementari al richiedente, o alla stessa Università. Comportamenti ostantivi possono comportare il rifiuto della richiesta di sussidio;
- adesione del Socio stesso alla Mutua da almeno 30 giorni.

ART. 3 Sussidi per attività sportiva o culturale extrascolastica – nozione generale

Sono istituiti i sussidi per attività sportive e culturali, rivolti a Soci di età compresa tra i 18 e i 30 anni e figli/e di Soci di età compresa tra i 6 e i 18 anni.

I sussidi si devono intendere come erogazione una tantum e sono pari ad € 40,00 nel caso in cui il versamento/pagamento sia effettuato a favore di un soggetto convenzionato ed ad € 20,00 nel caso in cui il versamento/pagamento sia effettuato a favore di un soggetto non convenzionato, per Socio o figlio/a di Socio, e con un massimale di € 80,00 per nucleo familiare, indipendentemente dal numero di Soci appartenenti allo stesso, **ogni anno di appartenenza alla Mutua (12 mesi)**.

I due sussidi (per attività sportive e culturali) si devono intendere come alternativi l'un l'altro.

Non saranno in ogni caso concesse erogazioni o rimborsi in relazione a Corsi realizzati dalla BANCA DI CREDITO COOPERATIVO, o dalla Mutua direttamente o per mezzo di intermediari.

ART. 4 Sussidio sportivo

I sussidi per attività sportiva saranno erogati stanti i requisiti che seguono:

- a) presentazione di un documento di iscrizione ad associazione sportiva per l'anno sociale in corso. È fatta salva la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di chiedere documentazione integrativa e informazioni supplementari al richiedente, o alla stessa associazione. Comportamenti ostantivi possono comportare il rifiuto della richiesta di sussidio;
- b) adesione del genitore o del Socio stesso alla Mutua da almeno 3 mesi;

ART. 5 Sussidio culturale

I sussidi per attività culturale saranno erogati stanti i requisiti che seguono:

- a) presentazione di un documento di iscrizione a corsi di musica, studio esterno all'attività scolastica ordinaria, approfondimento culturale, a pagamento o meno, di durata almeno trimestrale. E' fatta salva la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di chiedere documentazione integrativa e informazioni supplementari al richiedente, o alla stessa associazione. Comportamenti ostantivi possono comportare il rifiuto della richiesta di sussidio;
- b) adesione del genitore o del Socio stesso alla Mutua da almeno 3 mesi;
- c) in caso di figlio minore, registrazione dello stesso nel database della Mutua.

ART. 6 Presentazione della richiesta

L'erogazione dei sussidi avviene dietro presentazione di specifica richiesta alla Mutua, con modalità ONLINE:

Accedendo all'Area Riservata presente sul sito internet della Mutua ovvero sulla relativa APP, cliccando sul pulsante "Rimborsi" e conseguentemente su "Richiedi un rimborso", portando a termine la procedura via web.

ART. 7 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Al fine della determinazione dei termini per la presentazione dei sussidi di cui ai precedenti articoli:

- a) viene definita come data ultima per il periodo di iscrizione agli istituti scolastici e universitari, ove questa non sia deducibile dalla documentazione consegnata, il 31/12 del primo anno scolastico od accademico;
- b) viene definito come termine perentorio di consegna per le richieste di sussidio scolastico ed universitario il 90 giorno successivo alla data di presentazione, o ove questo non sia deducibile dalla documentazione consegnata, comunque il 30/3 del secondo anno scolastico od accademico.

Trascorsi questi termini il sussidio non è più erogabile.

ART. 8 Gestione mutualistica

In base alle risultanze di bilancio e all'andamento complessivo delle erogazioni relative ai sussidi istituiti con il presente regolamento, il Consiglio di Amministrazione della *Mutua* apporterà variazioni alle condizioni previste. Le variazioni possono riguardare sia l'importo dei sussidi che le condizioni di accesso ai medesimi da parte degli Associati. Il Consiglio di Amministrazione della Mutua definisce per tempo le suddette variazioni ed in ogni caso con congruo anticipo rispetto all'entrata in vigore del nuovo regolamento affinché tutti gli associati ne siano debitamente informati.

Il nuovo regolamento troverà attuazione con l'inizio dell'esercizio successivo.

ART. 9 Disposizioni mutualistiche

Il Socio è tenuto ad osservare le norme di funzionamento e le disposizioni di attuazione del presente regolamento emanate dal Consiglio di Amministrazione della *Mutua* e portate a conoscenza del Socio.

Il Socio, con la sottoscrizione della domanda di ammissione alla *Mutua*, si impegna all'osservanza delle presenti norme regolamentari.

ART. 10 Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel testo di questo Regolamento, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

Regolamento in vigore dal 01.05.2024

Ultima modifica approvata con consiglio di amministrazione del 20.03.2024